



COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E L'IMPIEGO DEL

VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 48 del 29/11/2017

PREMESSA

Il Comune di Azzano San Paolo attraverso il presente Regolamento, al fine di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità civica presso il Comune, in ottemperanza al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43) Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017), riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, quale momento di formazione della coscienza civica.

Tale principio viene anche riconosciuto nella L.R. n° 1/2008, art. 2: *“La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione”.*

Art. 1 – FINALITÀ

La finalità del presente Regolamento sono:

- l'individuazione dei principi, strumenti e delle modalità di collaborazione con i volontari che prestano il proprio servizio gratuitamente all'interno delle attività e dei servizi di pubblica utilità gestiti dall'Amministrazione Comunale e/o concessi a soggetti terzi;
- l'individuazione delle aree e di conseguenza delle attività per l'impiego dei volontari, quali attività sociali, culturali, sportive, ricreative, etc, che integrano, ma che non sostituiscono i servizi del terzo settore e altri servizi già svolti dall'Amministrazione;
- Il riconoscimento, la valorizzazione del volontariato nelle sue diverse forme, prestando la sua opera gratuitamente nella comunità locale e nei servizi di pubblica utilità del Comune, l'Amministrazione Comunale ritiene che tale “ servizio” contribuisca ad arricchire e stimolare la vita dei cittadini valorizzando la responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini stessi. Tali enunciati si ispirano anche contenuti dello Statuto Comunale art.2 .

Art. 2 - DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

Il Volontariato, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come “quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile”. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla Legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

I volontari non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo

dell'Ente, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro rapporto forme di intervento innovative.

Il Comune riconosce il volontariato anche in relazione ai contenuti della del Decreto Legislativo 117/2017 Art. 17 comma 2-3-5-6-7-che così definisce il volontario:

- a) Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- b) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- c) La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e'socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- d) Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni;
- e) Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 3 – AMBITO D'INTERVENTO - PROMOZIONE CULTURA DEL VOLONTARIATO

Il Volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altri atti , alla stessa o ad altri soggetti.

L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere in modo temporaneo o continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio comunale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e/o culturale.

A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, sono:

- a) attività di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alla forme di disagio, marginalità sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) attività di *carattere culturale*, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura,

del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva;

- c) attività di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura,

Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli Uffici dell'Amministrazione comunale tra cui le manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, organizzate e patrocinate dal Comune; nonché attività presso la Biblioteca o presso Servizi comunali eventualmente concessi dal Comune a soggetti terzi .

Possono inoltre essere previsti volontari a cui fanno riferimento alla Polizia locale per i servizi di attraversamento o di supporto in piccole attività nell'ufficio ma che devono avere carattere di pubblica utilità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

In relazione all'art. 19 "Promozione della cultura del volontariato" del Decreto Legislativo 117/2017 comma 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Risulta pertanto importante prevedere dei momenti e attività nella comunità locale di sensibilizzazione rispetto ai tempi di cui sopra in raccordo con i diversi soggetti del terzo settore e delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni;
- b) idoneità psico-fisica rivolta a tutti i cittadini richiedenti per lo svolgimento delle attività previste all'art.3 . L'ente può richiedere attestazioni o certificazioni mediche, al fine di verificare la compatibilità dello svolgimento del servizio con la condizione fisica, ciò al fine di tutelare sia la persona richiedente sia i destinatari dell'attività di volontariato.

- c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione. Qualora il soggetto fosse incorso in condanne è opportuno che nella istanza di accesso lo comunichi così che il Responsabile possa verificare tale condizione;
- d) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- e) essere iscritti , o essere disponibili ad iscriversi, ad una associazione e/o organizzazione di volontariato con sede ad Azzano S.Paolo, che si fa carico di mantenere un rapporto con l'ente pubblico attraverso apposita Convenzione, al fine di disciplinare l'impiego dei volontari e garantire adeguata copertura assicurativa della singola persona che fornisce la propria disponibilità allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3. Nella scelta dei volontari civili i non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE

I soggetti interessati a svolgere gratuitamente attività e/o servizi attivati e gestiti dall'Amministrazione Comunale, dovranno:

- presentare istanza sottoscritta utilizzando il modello (allegato A) reperibile sia sul sito comunale sia presso gli Uffici Comunali ;
- requisiti di cui all'art.4;
- nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - le generalità complete del volontario e la sua residenza ;recapiti telefonici, mail, eventualmente pec ;
 - l'autodichiarazione di assenza di condanne e di procedimenti penali o, se presenti, indicare quali tipologie ;
 - autodichiarazione in merito alla propria condizione psico-fisica in funzione dello svolgimento del servizio rivolto alla comunità;
 - le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - l'accettazione del presente regolamento;
 - l'iscrizione o essere disponibili ad iscriversi a una associazione o la disponibilità ad iscriversi ad una associazione;
 - le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione;
- Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di carta di identità dell'interessato.

- La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno;
- Le richieste, debitamente protocollate, dovranno essere valutate da ogni Responsabile del Settore di riferimento in relazione all'area di interesse espressa dal cittadino; mediante apposizione del parere favorevole in merito all'impiego del volontario nei servizi e l'impegno a seguire lo sviluppo.
- L'eventuale motivato parere di diniego espresso dal Responsabile in forma scritta è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

-

Art. 6 – MODALITÀ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI

Il Comune, nella figura del Responsabile di ogni Settore, in relazione alle aree e servizi di competenza, individua il soggetto che deve:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, attraverso un colloquio che verifichi altresì la motivazione dell'aspirante volontario, richiedendo se necessari certificati che possano attestare l'idoneità del servizio richiesto con la condizione psico-fisica del volontario;
- b) Individuare le forme e modalità più opportune affinché il volontario possa essere affiancato per un periodo di prova alla nuova attività e/o servizio di impiego: tale periodo va da un minimo di 15 gg a un massimo di 45 giorni. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione, il volontario civico sarà operativo a tutti gli effetti. Qualora il volontario venisse impiegato in attività e/o servizi che il Comune ha appaltato o concesso a soggetti terzi, volontario farà un colloquio anche con il referente / coordinatore del servizio; salva diversa indicazione di quest'ultimo nel confermare parere del Responsabile del settore competente;
- c) promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa;
- d) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- e) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente;
- f) organizzare, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività e/o dei servizi;
- g) Il Responsabile, in relazione alla convenzione in atto con l'associazione o soggetto non profit di cui fa parte il volontario o a cui deve iscriversi, chiede conferma della copertura assicurativa prima dell'inizio dell'attività del volontario valutando anche eventuali rischi nello

svolgimento del servizio reso;

- h) Il Responsabile di ogni Settore o il soggetto appaltatore/concedente in relazione all'ambito di impiego deve provvedere a dotare il volontario, se necessario e a tutela dello stesso, del materiale e attrezzature atte a svolgere il servizio;
- i) Il Responsabile di ogni Settore provvede ad aggiornare, in caso di nuove iscrizioni sia in caso di cancellazioni, l'elenco dei soggetti che svolgono attività di volontariato presso il Comune, nonché l'Elenco delle associazioni con cui sono state stipulate apposite convenzioni aggiornando con tali informazioni anche la cittadinanza attraverso il sito Comunale in apposita sezione.

j)

Art. 7- ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il volontario civico comunale

- viene informato per iscritto dell'inizio della sua attività, settore di impiego e attività e nonché ogni altra informazione utile a svolgere in modo corretto la sua attività;
- durante l'attività deve portare un cartellino identificativo per consentire l'immediata identificazione
- è tenuto alla più stretta osservanza degli obblighi in tema di privacy e a un comportamento rispettoso in relazione alle attività e/o servizi cui è preposto e coinvolto;
- deve collaborare e rispettare tutti coloro con cui opera e dove presta il suo servizio, rispettando le normative in tema del "segreto d'ufficio" e del Codice di comportamento dell'Ente di cui viene rilasciata copia;

Il Responsabile del Settore e/o soggetto appaltatore-concessionario deve tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza di eventuali pratiche, deve individuare gli ambiti e le attività cui il volontario non può accedere.

Art.8 – COMPENSI E RIMBORSI

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dal Comune, né da eventuali singoli beneficiari dell'attività.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa e così come meglio dettagliato all'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 9 - ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

Il Comune, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi resi dal volontario, stipula convenzioni con le associazioni e le organizzazioni a cui sono iscritti i volontari.

Così come previsto dal Decreto Legislativo n.117/2017 l' Art. 18 "Assicurazione obbligatoria"

prevede:

“1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. (....)

3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. “

Pertanto in ottemperanza a quanto sopra, dovranno essere predisposte convenzioni, tra gli enti del Terzo settore e l'Amministrazione pubblica, atte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità o sporadicità le attività di volontariato civico, nel rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona prevedendo le relative coperture assicurative.

Devono inoltre essere previste azioni di monitoraggio e verifica delle prestazioni svolte della qualità del servizio reso, dell'effettiva copertura assicurativa per i servizi resi in attività di pubblica utilità da parte del volontario.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

L'Amministrazione Comunale erogherà i contributi approvati solo dietro presentazione di idonea documentazione e in relazione ai Regolamenti Comunali.

L'Amministrazione pubblica, al fine di realizzare, promuovere e valorizzare l'attività svolta dei volontari deve sottoscrivere le convenzioni così come previsto nel Decreto Legislativo n.117/2017 all'art. Art. 56 prevedendo nel testo della convenzione:

- il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate per le spese assicurative;
- il testo della convenzione e' fatto nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento dei diversi soggetti con cui convenzionarsi;
- Il testo della convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità il servizio di volontariato ,il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale,il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari,le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti

nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse.

L'Amministrazione Pubblica può sottoscrivere le convenzioni con tutti i soggetti indicati e citati nel Decreto Legislativo n. 117/2017 ed eventuali e successive modifiche.

Art. 10 - UTILIZZO DI AUTOVEICOLI PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per quanto concerne le attività di volontariato in particolare in alcuni servizi vi è l'esigenza di coinvolgere i volontari nella guida di autoveicoli di proprietà comunale utilizzati per lo svolgimento di servizi socio- assistenziali educativi in capo al Comune .

Si autorizzeranno alla guida dei mezzi solo coloro che:

- si rendono disponibili a tale servizio e dotati di apposita patente in corso di validità, in possesso di specifica copertura assicurativa stipulata dall'associazione di appartenenza o comunque a quella in cui si sono iscritti per utilizzo dei mezzi;
- che non siano incorsi in gravi contravvenzioni del codice stradale, in comportamenti tali da pregiudicare la sicurezza di sé e degli altri, sarà cura del Responsabile garantire opportuna verifica;
- che vengano ritenuti idonei a svolgere tale servizio in relazione anche all'età e alle condizioni psicofisiche.

Il volontario non provvede in alcun modo alle spese di manutenzione, carburante o altro rispetto all'utilizzo dei mezzi utilizzati in quanto in capo al Comune, fatto salvo qualora commetta delle contravvenzioni che dovrà rispondervi personalmente.

Sarà cura del Responsabile del Settore prevedere un piano di utilizzo dei mezzi definendo giorni, orari e servizi resi.

Art. 11 - ALBO VOLONTARI

L'Amministrazione Comunale, nello specifico il responsabile di ogni Settore così meglio definito all'art. 6 del presente Regolamento, provvederà a redigere e tenere aggiornato un Albo del Volontariato con i dati forniti dai singoli volontari all'atto della presentazione dell'istanza tramite "Allegato A" e contenente le informazioni relative alle associazioni e le organizzazioni, a cui i volontari sono iscritti e con le quali si è stipulata una specifica Convenzione.

In tali elenchi verranno inclusi anche i dati dei volontari, residenti nel territorio azzanese, di cui si avvalgono le società aggiudicatrici di servizi esternalizzati con specifici appalti. Queste ultime

dovranno quindi comunicare le informazioni necessarie a completare l'Albo.

Le informazioni così raccolte, verranno pubblicate sul sito comunale in apposita sezione

Art. 12 – FORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale provvede ad organizzare incontri formativi relativamente alle tematiche legate al mondo del volontariato in collaborazione con le realtà territoriali al fine di sensibilizzare la comunità locale rispetto allo svolgimento di "tale servizio".

Art. 15 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il servizio viene sospeso in caso di:

- a) espressa rinuncia da parte del volontario;
- b) comprovata negligenza da parte del volontario;
- c) per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione.

Per i punti a) b) e c) del presente articolo, la cessazione avverrà previa comunicazione scritta al diretto interessato.

Art. 16 - NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Il presente Regolamento fino a sua eventuale successiva modifica dovrà intendersi adeguato alla modifiche continue che nel tempo dovessero intervenire.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.